



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1 del 07/01/2019 che ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati prima del 01/01/2015, per l'abbattimento del rumore generato da tali carri, nonché per compensare gli aventi diritto dei relativi maggiori oneri di gestione;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 14 del 09/03/2020 che ha istituito il Gruppo di Lavoro per le attività di vigilanza e monitoraggio finalizzate al riconoscimento dei contributi di cui al succitato Decreto attuativo;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del 13 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione – recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. CE-P/04/2020 del 17/03/2020 con cui l'Associazione FERCARGO ha richiesto la proroga dei termini di invio della documentazione prevista dal Decreto Direttoriale n. 1/2019;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U.R.I Serie Generale n. 70 del 17/03/2020) recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 16 del 30 marzo 2020 di proroga dei termini previsti dal Decreto Direttoriale n. 1/2019 e dalle Linee Guida Decreto retrofit - prot. n. 4505 del 11/07/2019;

PRESO ATTO delle richieste pervenute dalle imprese ferroviarie e dai detentori, nonché dal gestore RFI, per prorogare ulteriormente le tempistiche previste dal succitato Decreto Direttoriale n. 16/2020, garantendo, comunque, l'inserimento nel sistema informatico del gestore entro l'annualità 2020 dei dati relativi alle percorrenze effettuate dai carri nel periodo compreso tra il mese di luglio 2019 ed il mese di aprile 2020;

CONSIDERATO CHE le modalità attraverso cui operare, nel rispetto delle finalità del Decreto n. 1/2019, sono state condivise e concordate da tutte le associazioni di categoria e dalle imprese nel corso di uno specifico incontro tenutosi il 28 aprile 2020, sulla scorta di quanto anticipato con la nota prot. n. 3418 del 11/05/2020, e successivamente accettate da tutti i soggetti intervenuti;

RITENUTO necessario procedere ad una conseguente integrazione e modifica di quanto disposto con proprio Decreto n. 16/2020 e quindi ridefinire per il 2020 le procedure e le tempistiche previste

nel Decreto stesso, nella Convenzione MIT – RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019 e nelle Linee guida Decreto retrofit - prot. n. 4505 del 11/07/2019;

DECRETA

Art. 1

1. Il Decreto Direttoriale n. 16/2020 è abrogato.
2. La gestione procedurale delle attività di rendicontazione dei dati per il solo periodo dal 01/07/2019 al 30/04/2020 è disciplinata come di seguito indicato:
 - a. Le imprese ferroviarie trasmettono entro e non oltre il 15 giugno 2020 in un unico invio al gestore dell'infrastruttura ed al MIT i dati relativi alle percorrenze (liste veicoli) utilizzando i modelli resi disponibili da RFI;
 - b. RFI, previa verifica e condivisione delle informazioni trasmesse da detentori ed imprese ferroviarie, trasmette al MIT rispettivamente:
 - entro il 31 luglio 2020 il report definitivo e consolidato relativo al III trimestre 2019;
 - entro il 7 settembre 2020 il report definitivo e consolidato relativo al IV trimestre 2019;
 - entro il 31 ottobre 2020 il report definitivo e consolidato relativo al I quadrimestre 2020;
 - c. I detentori trasmettono al MIT entro il 15 giugno 2020 un file pdf e la relativa versione in Excel, secondo il modello predisposto da RFI, indicando separatamente:
 - i dati relativi ai carri retrofittati nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2019;
 - i dati relativi ai soli carri retrofittati nel periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019;
 - i dati relativi ai soli carri retrofittati nel periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020.

Si specifica che il campo “Nobo” deve essere sempre compilato. Nei casi in cui il NoBo non è stato coinvolto nel processo di modifica il succitato campo riporterà la dicitura “N.A.” Tale modello coincide con quello previsto dalle *Linee Guida Decreto retrofit - prot. n.4505 del 11/07/2019* integrato con un campo che riporta il codice identificativo di ciascun detentore che viene attribuito da RFI, come descritto all'articolo 2, comma 2.

 - d. I dati trasmessi in una unica soluzione ai sensi delle precedenti lettere “a” e “c” annullano e superano quelli precedentemente trasmessi.
 - e. Entro il 30 settembre 2020 i richiedenti, sulla base dei dati consolidati forniti dal gestore dell'infrastruttura, presentano al MIT la “Comunicazione di esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del contributo” relativo all'anno 2019 utilizzando i moduli allegati al Decreto n. 1/2019;
 - f. Il MIT entro il 30 novembre 2020 procederà, sulla base delle comunicazioni pervenute dal gestore dell'infrastruttura, a comunicare ai beneficiari gli importi dei contributi ad essi spettanti e autorizzare il gestore dell'infrastruttura alla loro erogazione.
3. Per le attività di cui al comma 2, le attività di vigilanza in capo al MIT richiamate dal comma 5 dell'art. 2 del Decreto n. 1/2019 saranno espletate attraverso verifiche documentali.
4. Dal 1° maggio 2020 si applica quanto previsto dalle Linee Guida Decreto retrofit - prot. n.4505 del 11/07/2019 del Decreto n. 1/2019 e pertanto, per i carri retrofittati successivamente al 1°

maggio 2020, la data da cui computare i 12 mesi previsti dal Decreto n. 1/2019 è quella dell'intervento. La reportistica relativa al II trimestre 2020 include i dati relativi ai soli mesi di maggio e giugno 2020.

5. Dal II trimestre 2020 le comunicazioni dei dati relativi al retrofit da parte dei detentori riguardano solo quelle del trimestre di riferimento e devono essere comunicate al gestore ed al MIT entro e non oltre la seconda settimana del mese successivo ad ogni trimestre.

Art. 2

1. Fino al perdurare dell'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-19 in corso, le attività di vigilanza in capo al MIT richiamate dal comma 5 dell'art. 2 del Decreto n. 1/2019 sono espletate attraverso verifiche documentali e potranno svolgersi anche sulla base delle comunicazioni e sui dati che saranno stati resi disponibili da imprese ferroviarie e detentorie ai sensi di quanto indicato alla lettera "c" del comma 2 dell'art.1.
2. Al fine di agevolare la gestione informatica dei dati, il gestore dell'infrastruttura assegna un codice identificativo a ciascun detentore che viene da essi riportato come campo aggiuntivo nella trasmissione informatica ad RFI ed al MIT dell'allegato alle Linee Guida Decreto retrofit - prot. n. 4505 del 11/07/2019.
3. Il termine previsto al comma 1 dell'art. 2 (Adempimenti del MIT delle infrastrutture e dei trasporti) della Convenzione MIT – RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019, per l'anno 2020 (percorrenze anno 2019), si intende esteso al 30 novembre 2020.

Art. 3

(Entrata in vigore e periodo di validità)

1. Il presente Decreto è portato a conoscenza dei beneficiari mediante trasmissione diretta alle associazioni di categoria ed attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.
2. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)